

La tutela dei disegni e dei modelli nei mezzi di trasporto (in pillole)

Codice della Proprietà Industriale (D.L. vo 10 febbraio 2005, n. 30) CPI.

Lo sistema italiano per la tutela delle innovazioni industriali prevede due generi di protezione per disegni e modelli, ottenibile la prima, ricorrendone i presupposti, attraverso i brevetti come per le invenzioni, la seconda attraverso la formalità della registrazione condividendo quindi alcune caratteristiche dei marchi che in fondo sono parimenti segni. Tale modalità è utilizzabile per i c.d. modelli industriali dalla grafica che sia bi o tri dimensionale. La distinzione deve farsi quindi tra i due tipi possibili: modelli di utilità (artt. 82-86 CPI), che partecipano di alcune caratteristiche delle invenzioni,

e disegni e modelli (artt. 31-44 CPI). A tale scopo è utile chiarire come possano distinguersi e per quale motivo mentre ciò risulta determinante nella misura in cui entrambi sono riferibili alla forma di un prodotto industriale, ma differiscono per l'oggetto della tutela.

I modelli di utilità, in concreto, rappresentano quindi una sorta di via di mezzo, proteggendo attraverso un brevetto (durata 10 anni) le forme nuove di un prodotto, che siano però comunque idonee a garantirgli una funzione specifica. Il limite principale è costituito dal fatto che tale *brevetto ottenuto per le macchine nel loro complesso non*

comprende la protezione delle singole parti (art. 82 c. 2 CPI). Per i disegni e modelli (durata della protezione 5 anni rinnovabile di 5 in 5 sino a 25) viene preso in considerazione invece il solo aspetto esteriore, come resa estetica, mentre non rileva la gradevolezza, di un manufatto la cui tutela è rimessa principalmente al rispetto della formalità della registrazione. Questa differenza tra i disegni e modelli rispetto ai modelli di utilità, implica quindi che per i primi rileva il dato puramente estetico e l'opera deve essere apprezzata nel suo insieme e nella sua integrità. Il "carattere creativo" rileva in quanto strettamente correlato alla paternità ed originalità dell'opera in entrambi i casi, mentre il "valore artistico" attiene solo al pregio estetico, nonché al prestigio assicurato della medesima figura, che potrebbe rilevare anche in materia di diritto d'autore.

Sempre e comunque deve escludersi la duplicità di protezioni per un unico titolo, mentre esiste la possibilità di richiedere, a fronte di un'unica forma, un brevetto per modello di utilità, anche quando sia stata richiesta registrazione come disegno o modello.

Riassumendo, attraverso la tutela del design, la legge garantisce quindi il titolare dei diritti per la **forma di un prodotto, indipendentemente dal suo valore estetico**. Deve risultare a tale riguardo la sua necessariamente indiscutibile novità (art. 32 CPI), come pure l'individualità (art. 33 CPI) che deve presentare caratteristiche tali da differenziarlo da tutti gli altri consimili. La difficoltà di valutare tale aspetto rende evidente la grande professionalità ed esperienza necessarie per operare utilmente, nel settore dell'auto in particolare, considerando la presenza di aspetti tecnici che inevitabilmente condizionano le forme. Soddisfatto tale profilo è irrilevante che si tratti di un bene fisico **tridimensionale** riproducibile o altro elemento **bidimensionale** come un disegno o un decoro, che evidentemente




- 1) Milano – Expo 2015 – L'Albero della Vita, ideato da Marco Balich e prog. Studio Gioforma;
- 2) Singapore – Disegno per il Giardino Fantastico 2012 – Uno dei Supertrees di Chris Wilkinson;
- 3) Ostia – Sala ristorante del Kursaal 1950 – Pier Luigi Nervi;
- 4) Roma – Piazza del Campidoglio 1534/1538 – ex Michaelis Angeli Bonaroti architectur, ovviamente Michelangelo Buonarroti, in un'incisione di Etienne Dupérac.

possono ispirarsi alla stessa grafica. In ogni caso il vero problema è quindi determinare se un modello possa definirsi simile ad un altro, ovvero se il suo richiesto carattere individuale, sulla base della conoscenza dei modelli noti al momento del deposito, sia rilevabile da parte di un "utilizzatore informato", necessariamente identificato per i principali settori in un acquirente esperto, che riceveva attraverso l'esame comparato un'impressione generale diversa rispetto a quella di altri analoghi modelli. Per settori c.d. liberi, come in architettura, la forma dovrà in genere essere necessariamente diversa perché possa riscontrarsi il carattere dell'individualità, mentre in un settore vincolato dalla tecnologia e affollato come quello che ci occupa rileveranno necessariamente diversità morfologiche anche lievi, ma a tutto c'è un limite e nell'Unione Europea certi eccessi verrebbero impediti.



In una recente fiera cinese si sono visti modelli di automobili elettriche dai particolari requisiti tecnici, ma certo assai discutibili sotto il profilo del rispetto dei criteri minimi, che vengono generalmente considerati vincolanti in materia di design. Una di queste vetture si presentava molto rassomigliante ad un Range Rover Evoque, mentre una riprendeva piuttosto fedelmente le linee, peraltro molto particolari, di un New Beetle pur offrendo anche l'opzione quattro porte.



- 1) Una automotrice ALn 56 (Automotrice Leggera nafta) alimentata quindi a gasolio. Un tipo di treno che in Italia ebbe grande diffusione e fu costruito in vari modelli dalla Fiat ma anche dalla Breda per il servizio viaggiatori veloce delle Ferrovie dello Stato negli anni trenta. Il nome "Littorina" pare essergli stato attribuito, per l'apposizione sulla calandra di un fascio littorio, ad opera di un giornalista, in occasione di un viaggio del Capo del Governo Benito Mussolini il 10 ottobre 1932, per l'inaugurazione della città di Littoria oggi Latina. Malgrado le vicende belliche e la Liberazione, il nomignolo ebbe successo e rimase in voga per molti anni resistendo sino ad oggi. Ovviamente per una valutazione giuridica rievolverebbe il contesto e l'utilizzo di un tale mezzo (fascio littorio incluso). La Corte Costituzionale, dovendo pronunciarsi circa la famosa Legge Scelba che lo vietava, si soffermò a meglio definire la fattispecie delittuosa prevista, segnalando che il reato potesse ritenersi configurato allorché l'apologia non consistesse in una mera "difesa elogiativa", bensì in una "esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista". Deve quindi ritenersi la liceità dell'esposizione e utilizzo di un mezzo con tali caratteristiche durante una rievocazione storica. Più di recente il Giudice di Legittimità si è occupato dell'inquadramento giuridico delle manifestazioni di natura fascista confermando le sentenze di condanna intervenute - S.C. sent. Sez. III 10 luglio 2007 n. 37390 - con riferimento ad una bandiera esposta durante una partita di calcio che portava al centro l'immagine del fascio littorio tipica della c. d. Repubblica di salò - integra il reato previsto dall'art. 2 della legge Mancino.
- 2) Insegne concesse alla Guardia Nazionale Milanese il 2 novembre, brumaio del 1796. Il berretto frigio che sormonta il fascio di tipo imperiale, con ascia laterale, veniva calzato a Roma dagli schiavi liberati.
- 3) Simbolo ufficioso della Repubblica Francese, con fascio di tipo repubblicano - ascia centrale.
- 4) Stemma del Regno d'Italia nel ventennio fascista, con fasci imperiali - scure laterale.
- 5) Bandiera della Repubblica Sociale Italiana - aquila che sormonta un fascio repubblicano - scure centrale.



Il primo dei tre marchi figurativi, per cui la domanda di registrazione è stata rigettata, raffigura la Vergine: risultando l'immagine "offensiva per buona parte della popolazione" in quanto la figura è incoronata con una foglia di cannabis (domanda per il marchio comunitario n. 003239514 - recante "Ave Maria e figura": richiesta per un vino). Il secondo è stato rigettato perché nella domanda allo UAMI è stata chiesta la registrazione come marchio del simbolo dell'ex Unione Sovietica, che risulta contrario alla prassi amministrativa di paesi membri come l'Ungheria, la Repubblica Ceca e a Lettonia. Il terzo è riferibile alla domanda di registrazione di marchio tedesca per un vino n. 3020120232213, rigettata per contrarietà al buon costume.

Deve considerarsi escluso dalla possibilità di una registrazione e quindi dalla tutela, un modello o disegno che risulti contrario all'ordine pubblico o al buon costume, ma **tale anti giuridicità non può desumersi dal solo fatto che risulti apparentemente vietato da una disposizione di Legge o amministrativa** (art. 33 bis CPI liceità), poichè si rende necessaria un'attività tecnica e di interpretazione talvolta complessa. Come evidente dalle immagini, il fascio detto "littorio" (littore era colui che lo portava), antico simbolo rinvenuto persino negli scavi di Creta e poi importato in Italia dagli Etruschi (Popolonia VII sec. a.C.) e conservato da Roma come simbolo del potere dei magistrati soprattutto, è stato uno dei simboli della rivoluzione francese resistendo addirittura nell'attuale emblema ufficiale della Repubblica transalpina. Non può

quindi ritenersi contrario all'ordine pubblico per il sol fatto di essere stato nel nostro Paese un emblema del movimento politico denominato Fascismo che ne ha derivato peraltro il nome stesso.

In ogni caso risulterà invece contrario all'ordine pubblico il disegno o modello che costituisca (come per il marchio cui può farsi riferimento per analogia) l'utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, sostanzialmente riferibile al divieto di utilizzare nella grafica emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative, fatto salvo il c. d. preuso e casi particolari. Uno di tali casi ricorre ad esempio quando il Ministero della Difesa può consentire¹: a soggetti terzi, pubblici o privati, l'uso temporaneo² delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle FFAA, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili³; l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalità di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico. Prima di consentire a terzi l'uso predetto il Ministero Difesa o l'Ente verifica che il loro previsto utilizzo sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano, sia idoneo ad accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con le proprie finalità istituzionali e con l'immagine delle FFAA.



Non vengono invece presi in considerazione gli aspetti tecnologici o comunque legati alla composizione del bene stesso, pure rilevanti e comunque tutelabili come opere dell'ingegno tutelabili alla stregua di una diversa modalità, ad es. attraverso il brevetto di invenzione che potrebbe assumere talvolta non solo carattere alternativo ma anche integrativo con una protezione in tale ipotesi completa. Altrettanto può dirsi del modello di utilità riferibile ad una innovazione che fornisce ad un macchinario o sua parte, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

La tutela piena viene accordata in caso di registrazione, ma anche qualora questa formalità manchi il design gode di una forma di protezione, sia pure incompleta, in analogia con quanto

avviene in materia di diritto d'autore. Le differenze di trattamento restano comunque apprezzabili e certamente nella prima ipotesi la garanzia è maggiore perché legata ad un modello predeterminato e chiaramente individuabile. Caso contrario, perché la Legge garantisca anche il modello non registrato devono essere soddisfatte talune prescritte condizioni. A tale ultima tipologia può essere ascritto ad esempio un modello, pur non depositato dal titolare del diritto, comunque ampiamente utilizzato e mostrato in pubblico cui non può mancare tuttavia (condizione indispensabile) il carattere individuale. Oltre a ciò deve necessariamente possedere tutti i requisiti previsti per il modello registrato (art. 6 del Reg. CE n. 6/2002).

Possono essere quindi registrati come disegni o modelli: «l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.» (art. 31 CPI). Devono inoltre possedere le seguenti ulteriori caratteristiche: novità, liceità e carattere individuale. Un modello è nuovo «se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione» ed è necessario precisare che «i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.» (art. 32 CPI).

Non possono essere registrati come tali: aspetti della funzione tecnica del modello che non può essere a tale stregua protetta ... «n. 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.» (art. 36 CPI). Ciò che può essere protetto ha quindi riguardo alle forme

assolutamente prive di funzione tecnica, frutto di mere scelte di stile.

La registrazione come modello o disegno del design di un bene costituisce in ogni caso lo strumento migliore per tutelarsi facilmente, nel caso oramai non infrequente di veri e propri cloni ma anche di semplici imitazioni. La protezione del modello non registrato, oltre a non poter essere presa in considerazione nei casi in cui (vedi sopra) una registrazione non sarebbe stata possibile per lo stesso segno, soffre di due gravi limitazioni:

- di tipo temporale, ovvero è limitata ad un periodo massimo di tre anni dal momento della sua divulgazione negli ambienti specializzati dello specifico settore di appartenenza operanti nell'Unione Europea;



L'Alfa Romeo 40 60 del 1914.

- qualitativa, essendo limitata all'ipotesi di plagio intenzionale e restando esclusa l'ipotesi di copia casualmente derivante da un progetto indipendente. In ipotesi di deliberata copiatura di un disegno o modello non manca quindi per il titolare il diritto (art. 19, par. 2, Reg. CE n. 6/2002) la possibilità di vietare a terzi la produzione, la vendita, l'esportazione, l'impiego di un modello identico o analogo.

La registrazione del design il cui diritto compete all'autore o agli eredi, nel caso al datore di lavoro per il modello realizzato dal dipendente (cui spetta il diritto di paternità) nell'esercizio di tale attività (art. 38 e segg. CPI), deve ritenersi particolarmente vantaggiosa anche rispetto a quella di brevetto per modello di utilità, offrendo una tutela maggiore e completa all'innovazione, tra l'altro con una durata superiore (fino a 25 anni contro 10). Con riferimento inoltre alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, che sarebbero in ogni caso pure tutelate dalla legge sul Diritto d'Autore (L. n. 633/1941 art. 2 c. 1 n°10), non pare da trascurare il fatto che tale registrazione garantirebbe la tutela

anche nell'ipotesi in cui volesse negarsi il rilievo artistico dell'opera. Particolare non secondario (in termini di risparmio sulla tassa) con una sola domanda di registrazione si può depositare un numero di modelli illimitato, alla sola condizione che siano visibili oltre ad appartenere alla stessa classe di prodotti, mentre possono comprendersi generi merceologici dei tipi più disparati quali ad esempio: parti di automobili, accessori, imballaggi, macchinari industriali, confezioni di lubrificanti, giocattoli riproducenti automezzi etc. Nell'ordinamento giuridico nazionale non viene riconosciuta peraltro la necessità di appropriarsi delle forme ornamentali, così, in materia di disegni e di modelli, non si rinvia il c. d. onere dell'attuazione, previsto, al contrario per le invenzioni e i modelli di utilità. Di conseguenza, pur essendo un disegno o modello brevettato, registrato o tutelato dal diritto d'autore, potrebbe non essere realizzato e, a tal riguardo, configurarsi il c. d. diritto di inedito a vantaggio dell'autore o titolare di diritti. Secondo la S.C. (C. Cass. Sez. I Civ. Sent. 13/nov./2015 n. 23292) il concetto di creatività espresso in termini giuridici nella Legge sul Diritto d'Autore (art.1 L. n. 633/1941), non è sovrapponibile a quello comunemente inteso di creazione: originalità e novità assoluta. Si riferisce invece ad una personale e soggettiva interpretazione da parte dell'autore di un qualcosa che ben può già avere forma ed esistere e manifestarsi estrinsecandosi nell'idea da lui espressa che prende concreta forma. Con il D.Lvo n. 95/2001 che ha modificato la citata L.D.A. si è reso esplicito il riferimento a "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Viene ad essere così condizionata (art. 2 L.D.A.), per tali opere del disegno industriale, la protezione accordata attraverso le norme sul diritto d'autore alla necessaria sussistenza di un valore artistico. Ciò le differenzia rispetto alle altre opere dell'ingegno, per cui è sufficiente ravvisare il carattere creativo a garantire la tutela, così evitando la totale sovrapposizione tra la protezione offerta dal diritto d'autore con quella dei disegni e modelli.

Il Giudice di Legittimità ha inoltre enucleato elementi oggettivi e soggettivi che consentirebbero di affermare il valore artistico di un'opera, differenti e ulteriori rispetto alla funzionalità e mera eleganza estetica, il cui carattere aleatorio non potrebbe condurre ad una definizione univoca ed esaustiva. Rileverebbe ad esempio: il riconoscimento che un oggetto di design potrebbe ricevere in ambienti

culturali ed istituzionali circa la sussistenza delle sue asserite qualità estetiche ed artistiche. Non sarebbe invece da sola sufficiente l'esposizione dell'oggetto di design durante una mostra. Questi concetti e le nozioni di riferimento, relativamente chiari in teoria, implicano però all'atto pratico notevoli difficoltà applicative e una necessaria soggettività di giudizio. La stessa nozione di "utilizzatore informato" alla cui stregua si dovrebbe effettuare la valutazione del carattere innovativo, deve considerarsi una variabile importante. Nell'ipotesi in cui si considerasse tale un esperto designer, si verificherebbe un esagerato innalzamento della soglia di registrabilità, mentre all'opposto il risultato sarebbe un innaturale abbassamento e soltanto un disegno con una configurazione estremamente innovativa risulterebbe registrabile. La necessaria implicazione di quanto precede sotto il profilo della mancanza dei prescritti requisiti determina inoltre la nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, con efficacia retroattiva sulla registrazione del disegno o modello.

Il titolare del modello registrato gode di diritti (esclusivi), analoghi a quelli previsti dalla LDA. In sintesi: il diritto di fare uso esclusivo del modello e vietarne a terzi qualsiasi utilizzazione senza il suo consenso. Costituiscono e si intendono per atti di utilizzazione: «la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.» (art. 41 CPI) L'ampiezza di tale protezione è tale che la norma prevede: «si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.» Conseguenza diretta di ciò è che ad es. non è sufficiente la modifica di pochi elementi perché possa affermarsi una diversa individualità rispetto al modello registrato, con conseguente lecita riproduzione di ciò che non sarebbe identico.

La sorveglianza, come in materia di marchio, spetta principalmente al titolare dei diritti che può decidere, tra le diverse opzioni concesse dalla Legge circa le misure da adottare per far rispettare quelli che vengono definiti diritti di esclusiva. In via preventiva può far ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un modello identico o simile da parte di terzi. Può ricorrere a procedimenti extragiudiziali, ovvero richiedere misure cautelari promuovendo l'azione civile di contraffazione, ricorrendone i presupposti

anche attraverso un ricorso cautelare basato sull'urgenza della tutela. Particolare è la c. d. descrizione che si può richiedere per avere maggiori elementi circa la contraffazione ipotizzata o per evitare che il contraffattore faccia sparire le prove dell'attività illecita. L'azione giudiziaria nelle cause civili per la tutela della proprietà industriale, e quindi del design, deve essere necessariamente proposta di fronte ad apposite sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Quella meno efficace in ambito civilistico pare essere la tutela offerta dall'art. 2598 n. 1 c.c., volta a reprimere la concorrenza sleale per imitazione servile, perché la giurisprudenza ha costantemente sostenuto la libera imitabilità delle forme in quanto (sic) *funzionalmente necessarie al pregio ornamentale*.

La tutela in dogana viene garantita nell'Unione Europea, il titolare di diritto esclusivo può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione consente preliminarmente il blocco di merci sospette (Reg. UE n. 608/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014). La procedura di controllo, valida per un anno e rinnovabile, viene avviata a seguito di una domanda da presentarsi all'Agenzia delle Dogane di Roma.

La repressione delle condotte penalmente rilevanti di cessione a terzi, ristretta alle ipotesi dolose, può avvenire per gli oggetti di design attraverso l'applicazione dell'art. 517 c.p. (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), (S.C. sent. 21 feb. 2011, n. 6254). Tali oggetti sono *manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singole caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate*. La produzione si contraddistingue in tale ipotesi per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano l'originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori che, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo (come per un marchio ndr.) che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore. Bene giuridico tutelato risulta quello generale attinente

all'ordine economico, e la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci si ritiene determini una lesione effettiva, non meramente potenziale, della lealtà degli scambi commerciali.

Restano esclusi dalla rilevanza penale comportamenti che si esauriscono nella sfera privata, come quello dell'acquirente consapevole, anche perché si rende in questo caso applicabile il principio di specialità con conseguente rubricazione della fattispecie amministrativa che porta ad escludere la ricettazione e lo stesso incauto acquisto, salvo che per l'importazione di beni contraffatti (art. 474 c.p.) che la giurisprudenza della S.C. ritiene configurabile anche per un privato consumatore.

Riguardo alla produzione dei beni deve considerarsi l'applicabilità di norme penali per la repressione della contraffazione, con cui vengano descritte e criminalizzate le varie fattispecie di falsità materiale, come quella di cui all'art. 473 c. 2 c.p. che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000 per chiunque contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Quanto alle condotte successive a quelle di contraffazione di cui al citato art. 473 c.p., non può considerarsi, per la consumazione del reato, il solo momento in cui viene posta in essere inizialmente la condotta viceversa considerando irrilevanti le condotte successive con conseguenze in materia di prescrizione. Colui che si rende responsabile di contraffazione e continua nel tempo a sfruttare economicamente un'invenzione altrui, realizzando di volta in volta diretti atti di contraffazione, risponde anche per tali condotte poste in essere nel tempo. Ogni singolo atto di sfruttamento economico e di esecuzione del procedimento di contraffazione deve essere valutato alla stregua di un'autonoma violazione dell'art. 473 c.p. considerando tuttavia la continuazione. Riassumendo: i primi due commi dell'art. 473 sanzionano le condotte di contraffazione "stricto sensu" contenute nel CPI, mentre l'art. 474 punisce le condotte di importazione e commercializzazione da parte di chi non ha concorso nella contraffazione ma **solo dei prodotti recanti marchi contraffatti**. Si collocano invece in una fase intermedia, le violazioni previste dai primi due commi dell'art. 473, che sanzionano anche l'uso di marchi, modelli ecc. contraffatti da parte

di chi non è concorso nella contraffazione, con ciò sanzionando tutte le condotte di impiego commerciale ed industriale diverse dalla contraffazione ed estranee a quelle punite dall'art. 474, come la materiale apposizione dei marchi contraffatti sui prodotti o sulle confezioni. (Cass. Pen. Sent. N. 15646/2015).

Mentre i casi semplici non pongono grossi problemi interpretativi, una questione di



particolare rilevanza si pone per le indagini che vadano ad investigare la c. d. filiera del falso. Non risulta infatti molto chiara in concreto la differenza tra la portata dell'art. 517 ter c.p., che tutela in forma specifica la proprietà industriale, diversamente da quanto accade per il delitto di cui all'art. 473 c.p., collocato tra i reati contro la fede pubblica, che orienta la sua tutela a difesa del consumatore. All'atto pratico non risultano "prima facie" nettamente distinti gli ambiti d'applicazione, tra due norme assai simili e apparentemente distinguibili solo per la particolare configurazione e rilevanza del dolo. Il grado di contraffazione che distingue i due reati viene, con approssimazione, spesso nella pratica deciso sulla scorta di una testimonianza. Due dovrebbero essere i criteri seguiti dagli operanti: esame dell'elemento psicologico del reato e valutazione dell'oggetto del bene giuridico, la fede pubblica o l'economia pubblica. Perché sussista il dolo necessario per integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 473 c.p. occorrono: coscienza e volontà della contraffazione e consapevolezza del deposito della registrazione, del deposito o del brevetto. In assenza di dolo specifico, può configurarsi il reato di cui all'art. 517 ter c.p., per cui è sufficiente l'esistenza del dolo eventuale ovvero la coscienza e la volontà di tenere una condotta ingannevole attraverso il segno utilizzato. ■

***Colonnello Guardia di Finanza**

Note

1- Art. 3 D.M. 25-7-2012 n. 162.

2 - Avvalendosi della Difesa Servizi S.p.A. (di cui all'art. 535 del COM).

3 - Ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006).